

• FIRMATO L'ACCORDO DI PROGRAMMA A REGGIO EMILIA

Procedure per gestire i rifiuti agricoli

L'Accordo di programma ha per obiettivo la semplificazione amministrativa di tutte le procedure per lo smaltimento dei rifiuti agricoli nel rispetto delle norme vigenti e che conseguentemente permette di realizzare significative economie

di Piero Nasuelli,
Anselmo Montermini

Nell'articolo «Come quantificare i rifiuti speciali agricoli» (vedi *L'Informatore Agrario* n. 28/2005) era stata imprudentemente annunciata l'imminente approvazione e sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti dell'Accordo di programma per la gestione di i tutti rifiuti agricoli nella provincia di Reggio Emilia.

Come spesso accade con la burocrazia e soprattutto per la lunga attesa relativa all'emanazione del dlgs 152/2006 del 3-4-2006 «Norme in materia ambientale», si sono dilatati i tempi per l'intesa che ha preso forma nell'Accordo di programma condiviso dalla Giunta provinciale in data 27-6-2006, dando così l'avvio alla procedura per la sua sottoscrizione.

Il nuovo «Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli», che rivede e aggiorna quello precedente del 2000 (Rompianesi *et al.*, 2000; Cavallini *et al.*, 2000; Montermini *et al.*, 2000), è stato sottoscritto nel luglio scorso dalle organizzazioni agricole di categoria, dalle centrali cooperative agricole, dall'Associazione provinciale allevatori, dal Consorzio fitosanitario provinciale e dalle *multiutilities* presenti sul territorio (Enia e Sabar).

L'iter amministrativo si è concluso il

9 agosto scorso con la firma del decreto di attuazione (immediatamente esecutivo) dell'Accordo da parte del presidente della Provincia.

L'Accordo di programma, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, è stato redatto nel rispetto di quanto previsto nella Parte IV «Norme in materia di gestione e di bonifica dei siti inquinati», e in particolare dal Titolo I «Gestioni dei rifiuti»; l'articolo 181, comma 4, precisa che «Le Pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici ...omissis...», oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici». I contenuti della legge, nei pas-

si sopra citati, sono simili a quanto già riportato nel cosiddetto decreto Ronchi (dlgs 22/1997, articolo 4). Nella revisione del precedente Accordo sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- tipologie di rifiuti, con l'indicazione dei nuovi codici CER;
- riposizionamento di alcuni rifiuti pericolosi;
- revisione del documento attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti;
- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 212, comma 8, in merito all'iscrizione degli operatori agricoli all'Albo nazionale gestori ambientali, è stato possibile verificare che gli agricoltori non sono tenuti a tale obbligo;



Contenitori di agrofarmaci abbandonati

- modalità di pagamento del servizio medesimo, strettamente connesse all'ammontare del contributo che il comparto agricolo della provincia sarebbe tenuto a versare per lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Tipologie di rifiuti

Non vi sono grandi novità. Rimane la suddivisione tra rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi. Per alcuni rifiuti pericolosi, lo smaltimento non implica problematiche economiche e gestionali particolari in quanto la loro produzione è saltuaria. Si veda il caso dei prodotti agrochimici scaduti o delle confezioni ancora contenenti parti consistenti di formulato. Questi prodotti, normalmente, sono acquistati per la difesa delle colture e non per essere «buttati» come rifiuti. Dall'indagine condotta per la realizzazione dello studio riportato nel sopracitato articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario*, è emerso che in prevalenza le batterie di avviamento sono cambiate presso gli elettrauto, ed è a questi ultimi che compete lo smaltimento. Rare sono ormai le sostituzioni in azienda; questa pratica è stata rilevata solo in aziende di grandi dimensioni e pertanto in strutture per le quali è facile attivare soluzioni per lo smaltimento.

In merito ai materiali contenenti amianto, l'esperienza maturata a Reggio Emilia ha evidenziato che la maggioranza degli agricoltori si avvale di ditte specializzate.

Tra i rifiuti speciali pericolosi prodotti in azienda ricordiamo ancora gli oli e i filtri. Per gli oli, ottenuti dal periodico «cambio dell'olio» delle diverse macchine, dobbiamo considerare che una quota parte non trascurabile è riutilizzata per ungere oliere le molteplici attrezzature presenti in azienda (catenarie, attrezzi, giunti vari, ecc.) e che, come è stato verificato, le quantità da smaltire si riducono notevolmente, con valori in alcuni casi decisamente superiori al 50%. Lo smaltimento è anche previsto per i filtri sostituiti.

Non sono da rilevare variazioni in merito ai rifiuti speciali non pericolosi: si è solo proceduto all'aggiornamento dei codici CER.

In conclusione, è necessario mettere in evidenza che tutte le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono beneficiare delle semplificazioni previste dall'accordo di programma.

Le stazioni ecologiche

In provincia di Reggio Emilia sono operative 62 stazioni ecologiche. Nel precedente Accordo di programma solo 6 erano autorizzate al ricevimento dei rifiuti agricoli con rilascio del certificato di conferimento (¹). Nell'Accordo recentemente sottoscritto, le stazioni autorizzate raddoppiano da 6 a 12. Si tratta di una risposta alle numerose istanze che provenienti dal mondo agricolo, che ha spesso lamentato l'insufficiente distribuzione sul territorio dei centri di raccolta.

Le stazioni ecologiche autorizzate rispondono alle caratteristiche previste dalla legge e soddisfano le norme riguardanti il deposito temporaneo collettivo. Esse rivestono sicuramente un ruolo assai importante in quanto, come previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, il produttore è tenuto a trasportare alla stazione ecologica prescelta i propri rifiuti, utilizzando apposito documento di trasporto (ddt). Detto documento deve essere datato e sottoscritto dal produttore agricolo e controfirmato dal titolare della stazione, o suo delegato, a conferimento effettuato. Il documento è redatto in almeno due copie, di cui una rimane al produttore agricolo a dimostrazione dello smaltimento regolare dei rifiuti.

Trasporto dei rifiuti speciali

Il più volte citato dlgs 152/2006 al comma 8 dell'articolo 212 recita «Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 kg al giorno o 30 L al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute

alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabili ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406» e questa, lasciatecelo dire è una delle tante «perle» che il legislatore spesso elargisce ai cittadini e alle imprese.

Capite bene che è assai difficile stabilire, nel caso dell'azienda agraria l'«attività ordinaria e regolare». Tutti siamo a conoscenza che nelle coltivazioni arboree ed erbacee, in generale, nel periodo primaverile ed estivo si utilizzano i prodotti agrochimici e quindi l'attività può considerarsi ordinaria e regolare; ma durante il riposo vegetativo difficilmente questa attività agricola produce rifiuti speciali. In questa logica prevale l'attività primaverile-estiva o quella autunnale-invernale? Entrambe sono regolari e ordinarie. Capite la sottigliezza, e le implicazioni che ne conseguono. Nel primo caso gli agricoltori dovrebbero iscriversi «in massa» all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il solo fatto che trasportano i rifiuti speciali alle stazioni ecologiche. Sono comunque categoria «privilegiata» perché non devono esibire «garanzie finanziarie» (coi tempi che corrono sarebbe bene chiederle!), ma sono obbligati a corrispondere il «modesto obolo» di 50 euro/anno. Fate un po' i conti e mica vogliamo credere che tutte le aziende agricole dell'ultimo Censimento rientrino in tale categoria, ma un milione di aziende le possiamo considerare. Risultato, 50 milioni di euro. Questa «tassa» in cambio di quale servizio?

Bella sorpresa per l'agricoltura italiana: nelle condizioni attuali si tratta di un balzello insostenibile e ingiustificato, roba da «tassa sul macinato» di manzoniana memoria.

È in un contesto di faticosa collaborazione tra le parti che l'Accordo di programma all'articolo 5 comma 2-bis definisce «ai fini del presente accordo di programma, è da intendersi regolare e ordinario il trasporto effettuato nell'arco dell'anno (1 gennaio-31 dicembre) per un numero



L'utilizzo di cassonetti è un sistema corretto di smaltimento dei rifiuti agricoli, ma è legalmente improprio

superiore a sei (6) conferimenti». Tale definizione è il frutto di attenta valutazione e dell'esperienza quinquennale del precedente Accordo; infatti, solo se è superata tale frequenza è possibile stabilire che l'attività agricola obbliga l'imprenditore all'iscrizione al citato Albo.

Riteniamo che questo criterio, suffragato da indagini ed esperienze sul campo, possa essere di esempio non solo per il territorio emiliano, ma anche a livello nazionale. Fatto salvo che qualcuno nel frattempo non intervenga a cambiare la norma, e non solo perché riteniamo tale «diritto annuale di iscrizione» l'equivalente di un furto legalizzato!

La ricevuta del corretto smaltimento

La riforma della pac ha introdotto una nuova terminologia nel mondo agricolo, pagamento unico, condizionalità, piano di sviluppo rurale, ecc. In ogni caso, la corresponsione di aiuti-sussidi è condizionata dall'adozione di requisiti che coinvolgono le attività produttive o il rispetto di norme da tempo esistenti, che però spesso sono state disattese nella loro applicazione: è il caso dello smaltimento dei rifiuti speciali.

L'agricoltore è da sempre tenuto a documentare il corretto smaltimento esibendo un documento che possa provarlo. Le aziende che ricevono contributi comunitari e sono sottoposte ai controlli, devono dimostrare di aver provveduto a un corretto smaltimento dei rifiuti speciali. Il documento di trasporto, opportunamente vistato e controfirmato dal responsabile della «Stazione ecologica» e previsto dall'Accordo di programma, attesta che l'imprenditore agricolo ha assolto in modo appropriato ai propri obblighi in merito a tale aspetto.

Lo smaltimento dei rifiuti

Nello smaltimento dei rifiuti l'agricoltore deve osservare alcune norme, in parte dettate dal buon senso, le quali hanno un'importante valenza ai fini del rispetto della legislazione vigente. Nel caso in cui i rifiuti rientrino nella categoria «pericolosi» si ricorda che l'agricoltore deve compilare il ddt e trasportarli alla Stazione ecologica al massimo entro 7 giorni dopo la loro produzione. Al conferitore viene restituita una copia controfirmata del documento a titolo di ricevuta.

Per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti, l'agricoltore li può tenere in «de-



Potenziali rifiuti agricoli

posito temporaneo», ma devono essere stoccati in modo differenziato e si deve provvedere almeno una volta all'anno a trasportarli alla stazione ecologica. Anche in questo caso l'agricoltore compilerà il documento di trasporto con gli elementi previsti nell'Accordo.

La ricevuta dovrà essere conservata con cura dall'agricoltore, per tutti gli adempimenti a cui abbiamo fatto cenno.

Il costo dello smaltimento

Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma, il Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia, in accordo con le società Enia e Sabar, come deciso da tutte le componenti agricole reggiane e ai sensi del comma 2, articolo 4 dell'accordo, si farà carico della sottoscrizione del contratto per la gestione e smaltimento dei rifiuti conferiti e conseguentemente degli oneri relativi allo smaltimento stesso, nel periodo da luglio 2006 al 31-12-2007. Tale periodo è considerato come una fase di controllo e di monitoraggio della operatività dell'Accordo di programma e in particolare saranno monitorati i conferimenti di rifiuti agricoli speciali pericolosi e non.

Per il periodo indicato è stato pattuito un importo forfettario pari a 40.000 euro per il 2006 e 60.000 per il 2007. Gli agricoltori, nella generalità dei casi, non hanno altri oneri.

Unica eccezione riguarda i quantitativi annui di conferimento di alcuni tipi di rifiuti speciali pericolosi e non, che eccedano le quantità derivanti dall'ordinaria pratica agricola, i cui limiti sono stabiliti nella convenzione tra Consorzio fitosanitario ed Enia e Sabar. Per le quantità eccedenti, le due società si impegnano al ritiro dei rifiuti con l'applicazione al conferitore di una tariffa agevolata.

Questa fase transitoria sarà molto importante per verificare la quantità di rifiuti agricoli realmente conferita dagli agricoltori alle Stazioni ecologiche, e conseguentemente per determinare

l'ammontare complessivo del costo dello smaltimento a carico degli agricoltori.

Nel sopracitato articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* si riportavano i dati di uno studio condotto che stimava la produzione di rifiuti in poco meno di 9.000 t (di cui quasi il 50% rappresentato da cemento armato precompresso - sostegni per vigneti) e costi dello smaltimento rifiuti che dovrebbe aggirarsi intorno a un valore di quasi 130.000 euro (riferimento costi 2003). L'autunno 2007 vedrà quindi un importante momento di verifica per quanto riguarda la quantità effettiva di rifiuti prodotti e la spesa che ne consegue.

Come pagare il servizio

Nello studio citato, gli importi relativi allo smaltimento dei rifiuti, stimati per azienda, erano assai modesti e ammontavano da alcune centinaia di euro per le aziende di maggiori dimensioni a pochi euro per la maggior parte delle aziende. Le simulazioni effettuate mettono in evidenza che l'onere per la riscossione degli importi dovuti (fatturazione) è superiore al costo di smaltimento, soprattutto se il gestore è costretto a contabilizzare i conferimenti dei singoli produttori.

In tale contesto è importante definire soluzioni innovative tali da rappresentare un'equa partecipazione economica agli oneri dello smaltimento, senza gravami o spese aggiuntive che nel momento congiunturale dell'agricoltura peserebbero in modo improprio sulla gestione aziendale.

Nel periodo 2006-2007 gli oneri, come sopra ricordato, sono a carico del Consorzio fitosanitario provinciale senza nessun aggravio per gli agricoltori, ma dopo questo periodo sono possibili due modalità che dovranno essere valutate alla luce di riscontri oggettivi.

Corresponsione a forfait. In questo caso l'ammontare dei costi di smaltimento rientra tra i servizi forniti dal Consorzio fitosanitario provinciale, pertanto saranno corrette le aliquote di imposta

a carico dei contribuenti (proprietari di terreni agricoli) al fine di recuperare le somme corrisposte alle società di gestione dello smaltimento dei rifiuti. In questo caso acquista un particolare significato il principio della solidarietà tra i produttori, ovvero tutti pagano un po' e ne trae vantaggio tutto il sistema. Si tratta di un sistema facile da applicare, ma non tiene conto dei soggetti che maggiormente contribuiscono alla produzione dei rifiuti.

Corresponsione a valori tipici.

Lo studio pubblicato lo scorso anno ha messo in evidenza come gli orientamenti tecnici-economici e i relativi redditi lordo standard presentino una significativa correlazione al valore dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole. Sintetizzando, per ciascuna coltivazione e unità di superficie sono stati determinati valori tipici. Ai fini della semplificazione amministrativa, il contributo che ciascuna azienda dovrà corrispondere si ottiene moltiplicando le superfici delle coltivazioni per il valore tipico unitario. Per adottare tale sistema deve essere individuato un soggetto che possa operare la riscossione degli importi senza rilevanti oneri di gestione.

Conclusioni

L'Accordo di programma è stato siglato e riteniamo che sia un «buon» accordo. Da un lato tutela gli agricoltori e li mette in condizione di adempiere all'obbligo dello smaltimento dei rifiuti senza eccessivi oneri amministrativi e soprattutto gratuitamente per i due anni 2006-2007. In questo lasso di tempo il Consorzio fitosanitario provinciale, di concerto con i firmatari dell'Accordo, essendo in grado di conoscere le reali quantità di rifiuti consegnate, potrà conseguentemente elaborare la migliore strategia per la riscossione del costo del servizio.

Riteniamo che questa esperienza, e il testo dell'Accordo ne è testimonianza, possa rappresentare un esempio da adottare in molte realtà agricole italiane, a tutto vantaggio di un comparto che più di altri sta subendo un'evoluzione epocale. ●

Piero Nasuelli

Facoltà di agraria - Università di Bologna.
piero.nasuelli@unibo.it

Anselmo Montermini

Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia
montermini@fitosanitario.re.it.

(1) In tutte le stazioni era però possibile consegnare i contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci, senza rilascio del certificato di conferimento.

BIBLIOGRAFIA

- Cavallini G., Barbieri R., Montermini A. (2000)** - L'organizzazione del servizio nelle due province. *Terra e Vita, Suppl.*, 41: 32-35.
- Montermini A., Barbieri R., Cavallini G., Franchi A. (2000)** - *I risultati e i costi del servizio.* *Terra e Vita, Suppl.*, 41: 48-50.
- Montermini A., Nasuelli P.A. (2005)** - *Come quantificare i rifiuti speciali agricoli.* *L'Informatore Agrario*, 28: 35-38.
- Rompianesi G., Losi G., Iemmi G. (2000)** - *Gli accordi di programma per la raccolta dei rifiuti agricoli a Modena e Reggio Emilia.* *Terra e Vita, Suppl.*, 41: 26-31.